



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017 - tel. 011.19680508 - fax 011.19681561

Capitolato d'oneri -

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 c. 2 lettera b) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento triennale, del servizio di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche, piezometriche, spiralometriche, riflettometriche e di manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse, delle stazioni GPS permanenti e dei pozzetti strumentali, da effettuarsi sul territorio piemontese.

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la dott.ssa Paola Balocco, Dirigente responsabile della Struttura complessa Geologia e Dissesto.

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE	3
ART. 4 – VARIANTI	3
ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA	3
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	4
ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI.....	4
ART. 8 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'	4
ART. 9 - SICUREZZA.....	5
ART. 10 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI.....	5
ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO	6
ART. 13 – FORO COMPETENTE	6
ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6

ART. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha ad oggetto le condizioni negoziali di espletamento del servizio di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche, piezometriche, spiralometriche, riflettometriche e di manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse, delle stazioni GPS permanenti e dei pozzetti strumentali, da effettuarsi sul territorio piemontese.

L'appalto comprende inoltre la fornitura di quattro sonde inclinometriche al termine della durata contrattuale.

Le modalità tecniche di esecuzione del servizio sono indicate dettagliatamente nell'allegato 1 (capitolato tecnico) del presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Le attività in oggetto saranno indicativamente effettuate presso i siti indicati nel capitolato tecnico.

L'elenco dei siti ha valore indicativo e potrà subire variazioni: nuovi siti potranno aggiungersi ed altri potranno essere dismessi, così come potranno variare il numero degli strumenti e la cadenza delle misure su ciascun sito. Il servizio sarà comunque espletato, per l'intera durata del contratto, all'interno dei confini del territorio della Regione Piemonte.

Le variazioni potranno avvenire nei limiti di cui al successivo art. 4.

ART. 2 – DURATA e IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

L'importo presunto a base di offerta ammonta a € 620.00,00 iva esclusa

ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE

L'Appaltatore, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà fornire ad Arpa Piemonte il nominativo del Responsabile dell'esecuzione contrattuale a cui l'Agenzia dovrà fare riferimento.

L'Amministrazione appaltante, in caso di negligenza, incapacità o colpa grave del predetto Responsabile, potrà richiederne la sostituzione a proprio insindacabile giudizio.

Inoltre, il Soggetto Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle attività, indicazione scritta circa la composizione delle squadre tecniche incaricate delle misure e delle elaborazioni.

Parallelamente, Arpa Piemonte renderà noti i nominativi del proprio Personale incaricato al coordinamento dei rapporti con l'esecutore, nonché il nominativo ed il recapito del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 4 – VARIANTI

Nel periodo di esecuzione del contratto le prestazioni di cui al capitolato tecnico potranno subire variazioni.

L'ammontare complessivo delle prestazioni contrattuali sarà pertanto soggetto a possibili incrementi e/o riduzioni.

All'Appaltatore verranno comunque riconosciuti i servizi prestati e, nel caso in cui le variazioni superino, per eccesso o per difetto, il 20% del valore complessivo dell'appalto, l'Appaltatore stesso potrà richiedere la risoluzione del contratto. In tale caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le altre condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario deve costituire, in applicazione dell'articolo 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolare svolgimento del servizio.

In caso di escussione, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogniqualvolta l'importo dei servizi erogati raggiunga i 20.000,00 Euro, oneri fiscali inclusi.

La Ditta erogatrice del servizio si intende autorizzata ad emettere fattura per le prestazioni effettuate previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della regolarità delle prestazioni effettuate (ex artt. da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010).

Ciascuna fattura così emessa, intestata ad Arpa Piemonte, Partita IVA 07176380017, dovrà essere trasmessa alla sede legale dell'Agenzia, Ufficio Protocollo, in via Pio VII n. 9, 10135 Torino. Ogni fattura dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile, il numero CIG dell'appalto, i riferimenti bancari dell'Aggiudicatario e la struttura liquidante: SC Geologia e dissesto. Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, tramite mandato di pagamento, entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

Si evidenzia che le informazioni sui tempi di pagamento di Arpa Piemonte sono disponibili alla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale dell'Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-del-pagamenti>.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell'Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Per individuare la data di ricevimento della fattura farà fede la data del protocollo in arrivo.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi unitari risultanti all'atto dell'aggiudicazione si intendono accettati dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.

L'Aggiudicatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006. In particolare, i prezzi potranno essere revisionati dopo il primo anno di vigenza contrattuale previa richiesta della controparte, conformemente a quanto disposto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Tale revisione sarà accordata dall'Amministrazione esclusivamente con decorrenza dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

ART. 8 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo, anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti o l'adempimento con modalità diverse da quelle descritte nel contratto.

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario è accertato conformemente al disposto dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.

La contestazione dell'inadempimento avverrà a mezzo fax o PEC.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle attività rispetto al tempo utile massimo per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al committente una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di non conformità delle misurazioni rispetto a quanto richiesto e offerto, l'aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale per ogni misurazione non conforme, ferma restando la ripetizione della misurazione errata.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare della penale applicata sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta dall'Agenzia sulla cauzione definitiva. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale netto, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

ART. 9 - SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutti gli operatori che svolgeranno il servizio oggetto d'appalto. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Alla luce della natura del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e non si reputa necessario procedere all'elaborazione del DUVRI.

Art. 10 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Arpa, tutte le eventuali spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Inoltre i prezzi offerti comprendono e compensano, oltre a quanto indicato nelle altre parti dei documenti posti a base dell'affidamento, anche i costi connessi ai seguenti adempimenti:

- o "raccordo delle misure";
- o acquisizione di informazioni sull'accesso ai luoghi, di eventuali permessi di transito e/o di eventuali autorizzazioni da richiedersi agli Enti competenti;
- o trasporto di personale e di strumentazione di misura dell'appaltatore in tutte le stagioni con adatti mezzi, fuoristrada compresi;
- o assicurazione del personale e dotazioni di sicurezza;
- o uso della strumentazione di misura con i connessi oneri di manutenzione e rischi di deterioramento;
- o rifacimento di misure che a giudizio di Arpa siano ritenute insoddisfacenti;
- o elaborazione e/o restituzione dei dati raccolti, consegna e/o invio del materiale elaborato sia in forma cartacea che su supporto informatico.

ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il

contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

a) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;

b) nel caso in cui il ritardo nella consegna delle risultanze delle misure sia superiore a 10 giorni lavorativi, nell'ipotesi di cui all'art.1.1 del capitolato tecnico e a 24 ore nell'ipotesi di cui all'art.1.2 del medesimo capitolato tecnico;

c) nel caso in cui il numero di tubi inclinometrici e piezometrici aventi risultanze non conformi superi il 5% del totale oggetto di una stessa campagna di misure;

c) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti,

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura semplice
"Acquisti beni e servizi"**

(Rossana Maria Caterina GIANNONE)